

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 luglio 2011, n. 1659

Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - Art. 57
“Formazione delle professioni sociali” - Approvazione Convenzione con l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia - Sede di Taranto, per lo svolgimento dei tirocinii del Master in Economia e Amministrazione degli Enti locali (MEAEL).

L’Assessore al Welfare, Lavoro e Politiche Sociali, dott.ssa Elena Gentile, sulla base dell’istruttoria espletata dalla dirigente dell’Ufficio Integrazione sociosanitaria, così come confermata dalla Dirigente del Servizio Programmazione Sociale ed Integrazione Sociosanitaria, riferisce quanto segue.

PREMESSO CHE:

- la legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, sulla “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”, ed il relativo Regolamento di attuazione (n. 4/2007 e successive modifiche e integrazioni), definiscono un complesso di interventi e prestazioni sociali a favore delle comunità locali finalizzato a garantire la qualità della vita e dei servizi socio assistenziali e sociosanitari;
- in questa prospettiva, appare determinante il ruolo delle professioni sociali e sociosanitarie che implementano i processi di realizzazione del welfare regionale;
- In proposito, l’articolo 57 della stessa legge regionale 19/2006, sancisce che “la formazione degli operatori costituisce strumento per la promozione della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi del sistema integrato, per l’integrazione professionale e per lo sviluppo dell’innovazione organizzativa e gestionale»;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell’ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all’art. 8, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già

assolto l’obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9.

CONSIDERATO CHE:

- l’Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia con Sede a Taranto, organizza ormai da diversi anni il Master di I livello universitario in “Master in Economia e Amministrazione degli Enti locali (MEAEL)”;
- il Preside della Facoltà ha formulato la richiesta di avviare una proficua collaborazione con la Regione Puglia, e in particolare con le strutture dell’Area Politiche per la Promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità, sia dell’Assessorato al Welfare che dell’Assessorato alle Politiche della Salute, per la buona riuscita dell’iniziativa formativa e per assicurare al Master il necessario raccordo con un contesto operativo di livello regionale che abbia competenze programmate e di regolazione nelle aree delle politiche sociali e sociosanitarie, centrali rispetto alla didattica del Master stesso.

Tanto premesso e considerato, con il presente provvedimento si propone alla Giunta Regionale di approvare lo schema di Convenzione (che costituisce parte integrante del presente atto -allegato A) fra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia - Sede di Taranto, finalizzata a completare il percorso di studio e specializzazione offerto dal Master annuale di I livello “Master in Economia e Amministrazione degli Enti locali (MEAEL)” con la realizzazione di tirocinii formativi presso le strutture della Regione Puglia e, in particolare, presso l’Assessorato al Welfare - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e l’Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica.

In particolare una verifica più attenta del contesto organizzativo e delle linee di attività in essere presso i Servizi consente di poter accogliere fino a n. 3 partecipanti al Master per tutorarli nell’espletamento del proprio tirocinio formativo.

Sezione Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n° 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Regionale.

Il provvedimento del quale si propone l'adozione rientra tra quelli di competenza della Giunta regionale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. "a) e d)" della Legge regionale n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale:

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

viste le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento dalla dirigente del Settore;

a voti unanimi espressi nei termini di legge:

DELIBERA

- di **approvare** quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

- di **approvare** lo schema di Convenzione (che costituisce parte integrante del presente atto -allegato A) fra Regione Puglia ed Università degli Studi di Bari - Facoltà di Economia - Sede di Taranto, finalizzata a completare il percorso di studio e specializzazione offerto dal Master annuale di I livello "Master in Economia e Amministrazione degli Enti locali (MEAEL)" con la realizzazione di tirocini formativi presso le strutture della Regione Puglia e, in particolare, presso l'Assessorato al Welfare - Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria e l'Assessorato alle Politiche della Salute - Servizio Assistenza Ospedaliera e Specialistica;

- di **delegare** l'Assessore regionale alla al Welfare alla sottoscrizione della Convenzione, in rappresentanza del Presidente della Giunta Regionale;

- di **demandare** al Dirigente del Servizio Programmazione Sociale e Integrazione Sociosanitaria ogni altro adempimento attuativo;

- di **disporre** la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

Allegato A

**CONVENZIONE DI TIROCINIO
DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(AI SENSI DELL'ART. 4, V° c., D.M. 25/3/1998, N. 142)**

Il giorno..... del mese di dell'anno 2011

Tra

La II Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bari "Aldo Moro", con sede in Taranto, via Lago Maggiore Angolo via Ancona codice fiscale n. 80002170720, d'ora in poi denominata "SOGGETTO PROMOTORE", legalmente rappresentata dal prof. Bruno Notarnicola, nato a Foggia il 12 giugno 1970, nella sua qualità di Preside di Facoltà

e

la Regione Puglia – Assessorato al Welfare, d'ora in poi denominata "SOGGETTO OSPITANTE", rappresentata dall'Assessore al Welfare, dr.ssa Elena Gentile, nata a Cerignola il 2/11/1052, con sede per la delega assessorile in Bari, Via Caduti di Tutte le Guerre n. 15;

Premesso

che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati all'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 24 giugno 1997, n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859, come modificata dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9

Si conviene quanto segue:

Art 1

Ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del DM 25 marzo 1998 n. 142, il SOGGETTO OSPITANTE si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di laureandi o laureati in tirocino di formazione ed orientamento in simultanea su proposta del SOGGETTO PROMOTORE, ai sensi dell'art. 2 del DM: 25 marzo 1998, n. 142

Art. 2

1. Il tirocino formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196 del 1997 non costituisce rapporto di lavoro.

2. Durante lo svolgimento del tirocino l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal SOGGETTO PROMOTORE in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal SOGGETTO OSPITANTE.

3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
- obiettivo e modalità di svolgimento del tirocino, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
- le strutture aziendali (sedi e uffici) presso cui si svolge il tirocino;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a :

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 4

1. Il SOGGETTO PROMOTORE assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'Inail, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il SOGGETTO OSPITANTE si impegna a segnalare l'evento entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli Istituti assicurativi ed al SOGGETTO PROMOTORE.

2. Il SOGGETTO PROMOTORE si impegna ai sensi dell'art. 5 del DM: 142/98 a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze aziendali, copia della Convenzione e di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art. 5

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informati per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, ai fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quanto ne facciano richiesta per il perseguitamento dei fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente l'Ente e l'Università. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della legge 675 del 31.12.1996

Art. 6

La presente convenzione avrà la durata di 6 mesi e potrà essere rinnovata su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

Taranto,

la Regione Puglia – Assessore al Welfare
(dr.ssa Elena Gentile)

La Facoltà di Economia dell'Università
Degli Studi di Bari – Il Preside
(prof. Bruno Notarnicola)
